

Ritardare la richiesta di fallimento è bancarotta semplice solo con colpa grave

La Cassazione ribadisce la lettura della fattispecie di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/1942

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [52751/2017](#), si sofferma sulla fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/1942, riprendendo talune rilevanti indicazioni dei giudici di legittimità (in particolare da Cass. n. [43414/2013](#)). Il reato in questione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni gli imprenditori (nonché, ex art. 224 del RD 267/1942, gli amministratori di società) che aggravano il dissesto "astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra **grave colpa**".

Il reato mira a evitare che l'esercizio dell'impresa possa prolungare (e aggravare) lo stato di perdita.

La colpa grave, testualmente, contrassegna le condotte **diverse** da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio. Ciononostante, è discusso se la funzione di detto riferimento sia solo quella di dato identificativo delle predette condotte (che si aggiungerebbe a quello della loro causalità orientata all'aggravamento del dissesto) ovvero se la colpa grave connoti in realtà il **complesso** dei fatti riconducibili alla previsione incriminatrice, investendo anche la condotta di omessa o ritardata richiesta di fallimento.

La questione consegue alla presenza nella norma dell'attributo "**altra**", che caratterizza la colpa grave immediatamente dopo la descrizione della condotta appena indicata. Il legislatore, quindi, potrebbe aver considerato come intrinsecamente e inderogabilmente grave la colpa di chi ometta di richiedere tempestivamente il proprio fallimento, ponendo tale comportamento quale parametro del livello di colpa da ricercarsi invece di volta in volta nelle diverse condotte contestate alla stregua della stessa incriminazione; ma la norma potrebbe anche significare che la colpa grave, in quanto coefficiente psicologico comune a tutte le condotte riconducibili alla norma in esame, deve essere accertata anche nell'ipotesi del ritardato fallimento. In pratica, si pone il seguente quesito: se la gravità della colpa debba o meno ritenersi **presunta** laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall'imprenditore in stato di insolvenza.

La soluzione affermativa è reputata **priva di ragionevolezza**; essa, inoltre, **non è l'unica** autorizzata dal testo normativo. Quanto al profilo della ragionevolezza, si osserva come la senza dubbio grave decisione di ritardare la richiesta del proprio fallimento potrebbe essere ricollegata a una vasta gamma di dinamiche gestionali: dall'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto, all'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni

rende impossibile una loro automatica collocazione nella colpa grave. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, cioè, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato.

Quanto al profilo della non unicità della soluzione, poi, il fatto che la norma qualifichi come "altra grave colpa" le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest'ultima sia da intendere come manifestazione **tipica** di colpa grave. È altresì possibile una lettura che sottintenda comunque tale condotta come punibile solo in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari degli altri comportamenti non tipicizzati se non per la loro efficienza causale rispetto all'aggravamento del dissesto.

In base a tale lettura, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un'omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da **colpa** di livello **grave**. Questa opzione interpretativa, non incorrendo nei difetti di ragionevolezza rilevabili nell'altra tesi ricordata, ed essendo compatibile con il dato letterale, è quella da privilegiare.

Nessun contrasto, poi, è ravvisato con l'orientamento secondo il quale la norma incriminatrice in esame non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento e il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell'attività di impresa (*cf.* Cass. n. [13318/2013](#)).

Per l'integrazione della fattispecie, quindi, occorre che la scelta di ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento in proprio debba essere in sé stessa determinata da un atteggiamento **gravemente colposo**.

A fronte di tali principi, la Suprema Corte ritiene corretta la decisione di merito che individuava una "gravità colposa" nella condotta dell'amministratore che, in presenza di uno stato di **conclamata insolvenza** della società, irragionevolmente continuava l'attività imprenditoriale nonostante le (ulteriori) pesanti perdite economiche derivanti dalla predetta continuazione, contrassegnando, in tal modo, la propria condotta anche in termini di gravità.

Il tutto, peraltro, "influenzato", nella specie, dalla presenza di **ingiustificati prelievi** di liquidità – condotte spregiudicate e illecite in termini di distrazione – rispetto ai quali i versamenti di somme effettuati in favore della società in seguito alla vendita di propri beni rappresentavano una restituzione meramente parziale e, quindi, incapace di incidere sul giudizio di gravità.